

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4056

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCESCA MARTINI, LUSSANA, BALLAMAN, ERCOLE,
DARIO GALLI, GUIDO ROSSI, GIBELLI, PAROLO, POLLEDRI,
RODEGHIERO, DIDONÈ, DI VIRGILIO, GIANNI MANCUSO,
PERLINI, MORONI**

Modifica dell'articolo 463 del codice civile
in materia di indegnità a succedere

Presentata l'11 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di prevedere che chiunque sia privato della potestà genitoriale venga automaticamente privato dei diritti successori verso il figlio.

È infatti manifestatamente iniquo che il genitore che abbia tenuto nei confronti del figlio un comportamento così grave da comportarne la decadenza dalla potestà possa poi beneficiare di vantaggi economici all'atto della sua successione.

Per ottenere il predetto risultato è sufficiente estendere l'ambito di applicazione di un istituto già noto al nostro ordinamento: quello dell'indegnità, previsto tra le disposizioni generali delle successioni di cui al libro II, titolo I, del

codice civile in un apposito capo (capo III, articoli 463 e seguenti).

L'indegnità a succedere già oggi opera per i casi in cui un soggetto ha commesso fatti che costituiscono attentato alla personalità fisica o morale del *de cuius* o di un suo stretto congiunto [articolo 463, numeri 1), 2) e 3)], nonché fatti che costituiscono attentato alla libertà di testare [articolo 463, numeri 4), 5) e 6)].

L'istituto dell'indegnità a succedere rientra nel concetto di incapacità a succedere in senso lato in quanto, secondo la tesi prevalente, l'indegno più che un incapace a succedere è un soggetto nei cui confronti, dopo l'accertamento giudiziale dell'indegnità, opera una esclusione dalla

successione (*indignus potest capere sed non potest retinere*).

Nel caso che qui si intende nuovamente disciplinare tuttavia pare più equo prevedere che l'esclusione dalla successione non debba essere specificamente pronunciata ma consegua automaticamente al provvedimento giudiziale che sancisce la decadenza dalla potestà. È trasparente ed evidente la necessità di una norma che tuteli la dignità della persona, la sua memoria ed eventuali altri componenti il nucleo familiare dallo scempio che comporta il riaffiorare sulla

scena di un genitore decaduto da potestà al decesso del figlio per meri motivi di interesse economico. Si ritiene pertanto che l'approvazione urgente di questo provvedimento rappresenti un fatto di altissima civiltà giuridica. Pensiamo ai minori abusati, ai minori abbandonati, a coloro che sono stati oggetto di violenza sessuale. Per tutti questi motivi risulta inconcepibile che se un genitore è stato giudicato decaduto dalla potestà sul figlio, sia considerato dal nostro ordinamento giuridico degno di succedere agli eventuali beni posseduti dal figlio stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 463 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 463 — (*Casi di indegnità*). È escluso dalla successione come indegno:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

4) chi è decaduto dalla potestà genitoriale a norma dell'articolo 330;

5) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

6) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

7) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Nell'ipotesi prevista dal numero 4) del primo comma l'esclusione dalla successione opera automaticamente come conseguenza della pronunzia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale ».

€ 0,26



14PDL0045200